

DECRETO N.	115	DEL	27 FEB. 2014
------------	-----	-----	--------------

Oggetto: Stipula convenzione con l'A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano, per attività di collaborazione specialistica in ambito di Neuroradiologia Interventistica, per l'anno 2014.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATI:

- la D.G.R. n. X/26 del 03.04.2013 con cui la Giunta Regionale ha assunto le proprie determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza nominando la dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale Commissario Straordinario dell'Azienda, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 30.12.2009, n. 33 (art. 12) e s.m.i.;
- la deliberazione n. 245 del 02.05.2013 di presa d'atto dell'insediamento del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini, con decorrenza dal 01.05.2013 e fino alla nomina del nuovo Direttore Generale e comunque non oltre 12 mesi dall'assunzione dell'incarico medesimo;

PREMESSO che:

- ⇒ l'Azienda Ospedaliera San Gerardo ha la necessità di garantire ai propri pazienti l'effettuazione di consulenze specialistiche di Neuroradiologia Interventistica e trattamenti endovascolari cerebrali;
- ⇒ l'A.O. Ospedale Niguarda di Milano, attraverso la propria S.C. di Neuroradiologia, possiede le competenze e le professionalità necessarie a soddisfare tali esigenze, le quali potranno essere rese subalternamente:
 - al soddisfacimento delle richieste SSR;
 - al mantenimento del livello qualitativo delle prestazioni;

RICHIAMATI:

- ⇒ l'art. 15, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- ⇒ l'art. 5, comma 6, della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, che consente alle Aziende Ospedaliere di produrre e rendere contro corrispettivo a terzi prestazioni od altri servizi sanitari;

RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 120 del 05.03.2013, con la quale è stata stipulata per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2013, la convenzione con l'A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano per attività di collaborazione specialistica resa nell'ambito della Chirurgia Maxillo-Facciale e della Neuroradiologia Interventistica, a favore di pazienti ricoverati e non, afferenti alle strutture dell'A.O. Ospedale Niguarda e dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo;

VISTA la nota del 27/1/2014, con cui l'A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano ha comunicato la propria disponibilità a proseguire, anche per l'anno 2014, la convenzione per attività di collaborazione specialistica nell'ambito della Neuroradiologia Interventistica, alle condizioni previste dal testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;

PRECISATO che la collaborazione in oggetto si svolgerà secondo le seguenti modalità ed alle condizioni sotto riportate:

- a) l'esecuzione di trattamenti endovascolari cerebrali e discussione di casi clinici n.1 accesso/settimana max 8 ore, comprensivi di attività formativa nei confronti del personale medico radiologo dell'A.O. San Gerardo specificatamente individuato, alla tariffa di € 1.400,00/accesso, che saranno fatturati dall'A.O. Ospedale Niguarda;
- b) consulenze finalizzate all'organizzazione del servizio medico-specialistico e controllo qualitativo/quantitativo del magazzino dei dispositivi, alla tariffa di € 1.000,00/mese, che saranno fatturati dall'A.O. Ospedale Niguarda;
- c) eventuale ulteriore accesso settimanale, previo accordo fra le parti, alla tariffa di € 1.400,00/accesso, che saranno fatturati dall'A.O. Ospedale Niguarda;
- d) nel caso in cui, per l'effettuazione dell'attività in argomento, si rendesse necessario l'uso di strumentazione o di presidi medico-chirurgici in dotazione all'A.O. Ospedale Niguarda, gli stessi verranno fatturati all'Azienda Ospedaliera San Gerardo, all'effettivo costo sostenuto;

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso in data 09.10.2013 dal Dott. Rocco Corso, Direttore f.f. dell'U.O. di Radiodiagnostica, che intende proseguire, anche per l'anno 2014, l'attività di collaborazione in argomento;

ACQUISITO altresì il parere favorevole della Direzione Medica di Presidio;

RITENUTO, per tutte le motivazioni citate in premessa, di autorizzare, per l'anno 2014, la stipula della convenzione per attività di collaborazione specialistica in ambito di Neuroradiologia Interventistica, resa a favore di pazienti ricoverati e non, afferenti alle strutture dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo, alle condizioni di cui al testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;

SU PROPOSTA dell'Ufficio Libera Professione e Convenzioni Sanitarie;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f., espresso ai sensi dell'art. 3 del D.Lvo 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.

- d e c r e t a -

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di autorizzare per l'anno 2014 la stipula della convenzione per attività di collaborazione specialistica in ambito di Neuroradiologia Interventistica, resa a favore di pazienti ricoverati e non, afferenti alle strutture dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo, alle condizioni di cui al testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;
2. che il costo presunto, stimato in circa € 20.000,00, derivante dall'attività in argomento, sarà contabilizzato al conto n. 80.30.03.04 del relativo Bilancio dell'Esercizio di competenza.
3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i necessari, successivi, adempimenti utili all'attuazione del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. ssa Simonetta Bettelini)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: dott. Andrea De Vitis

Il Direttore Sanitario f.f.: dott.a Laura Radice

Allegato al Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 27.2.2014, avente
il seguente oggetto:

Stipula convenzione con l'A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano, per attività di collabora-
zione specialistica in ambito di Neuroradiologia Interventistica, per l'anno 2014.

* * * * *

- Struttura proponente: Ufficio Libera Professione e Convenzioni Sanitarie

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA

Il Direttore Amministrativo
(Dr. Andrea De Vitis)

Il Responsabile del Procedimento
(Avv. Maria Polito)

Monza, _____

* * * * *

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

☐ si attesta la copertura finanziaria e l'imputazione a bilancio degli oneri rivenienti dal presente prov-
vedimento, con annotazione

al conto economico n. 80.30.03.04 descrizione: CONSULENZE SANITARIE DA ASL E A.O. DELLA REGIONE

dell'anno 2014 per Euro 20.000,00

al conto economico n. _____ descrizione: _____

dell'anno _____ per Euro _____

al conto economico n. _____ descrizione: _____

dell'anno _____ per Euro _____

OVVERO

☐ il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Monza, 25.02.2014

Il Direttore dell'U.O. Economico Finanziaria
(Rag. Mario Caspani)



**Convenzione con A.O. San Gerardo per attività di collaborazione specialistica
nell'ambito della Neuroradiologia Interventistica**

TRA

L'A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda (di seguito indicata come "A.O. Niguarda") con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - C.F. e P. IVA 11390840152, rappresentata dal Commissario Straordinario, **Dott. Marco Trivelli**

E

l'A.O. San Gerardo (di seguito indicato come "A.O. San Gerardo") con sede in Monza, via Pergolesi, 33 - C.F. e P. IVA 032553030153.- rappresentata dal Commissario Straordinario, **Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini**

PREMESSO CHE

- L'A.O. San Gerardo ha manifestato con nota del 20/12/2013 (ns. prot. n.0000361 del 08/01/2014) la necessità di rinnovare la convenzione avente ad oggetto prestazioni medico-specialistiche da svolgersi presso la propria sede e in favore della propria utenza quali:
 - attività di collaborazione scientifica di Neuroradiologia Interventistica;
- l'A.O. Niguarda possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze e le stesse verranno rese subordinatamente a:
 - soddisfacimento delle richieste SSR;
 - mantenimento del livello qualitativo delle prestazioni;
 - esclusione di rapporto economico diretto dei propri professionisti con l'A.O. San Gerardo;
- l'A.O. San Gerardo dichiara di accedere ai servizi oggetto della presente convenzione per le attività consulenziali specialistiche e di second opinion in ambito neuroradiologico;
- l'A.O. Niguarda, in ossequio a quanto previsto dalla L.R. 33/2009 art. 5, comma 6, soddisfatte prioritariamente le esigenze del servizio sanitario regionale e fermo restando il vincolo del pareggio di bilancio, si rende disponibile a garantire, contro corrispettivo, le prestazioni richieste;
- la convenzione viene stipulata secondo quanto previsto dall'art. 55 e 58 del C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria del 8 giugno 2000;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:



Art. 1 - Oggetto della convenzione e compensi

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento occasionale delle seguenti tipologie di **prestazioni**:

- A. trattamenti endovascolari cerebrali e discussione di casi clinici (tendenzialmente n.1 accesso/settimana max 8 ore, comprensivi di attività formativi nei confronti del personale medico radiologo dell'A.O. San Gerardo specificatamente individuato);
- B. consulenze finalizzate all'organizzazione del servizio medico-specialistico e controllo qualitativo/quantitativo del magazzino dei dispositivi;

Per l'attività di cui sopra verrà applicata la seguente **tariffazione**:

- per l'attività descritta al punto A) € 1.400,00/accesso
(nel caso in cui vengano richiesti più accessi alla settimana verrà riconosciuto un importo ad accesso ulteriore di € 1.400,00);
- per l'attività descritta al punto B) € 1.000,00/mese;

Art. 2 - Modalità operative

L'A.O. San Gerardo si impegna a concordare direttamente con il direttore della struttura sanitaria dell'A.O. Niguarda o di un suo delegato, con un preavviso di almeno 7 giorni, la data di accesso relativa all'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 3 - Doveri dell'A.O. Niguarda

L'A.O. Niguarda, sotto la responsabilità del direttore della Struttura sanitaria coinvolta e della Direzione Sanitaria, avvalendosi dei propri dirigenti medici si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti. In ogni caso l'attività verrà effettuata **fuori dall'orario di servizio**.

L'Ospedale Niguarda in merito agli aspetti relativi alla radioprotezione provvederà:

- a curare che i propri lavoratori "consulenti" vengano sottoposti alla sorveglianza medica e che i relativi giudizi di idoneità siano riportati sul documento sanitario personale;
- ad istituire per ogni lavoratore "consulente", il libretto personale di radioprotezione ed assicurarsi della sua compilazione;
- a verificare che siano rispettati i limiti di esposizione di cui all'art. 96 del D.L.vo 230/95.

Art. 4 - Doveri dell'A.O. San Gerardo

L'A.O. San Gerardo si impegna a non utilizzare il personale medico dipendente dell'Azienda Ospedaliera, per ottenere, mantenere o integrare i requisiti minimi per l'accreditamento. In ogni caso il professionista svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'A.O. San Gerardo con l'osservanza di tutte le disposizioni e/o norme legislative di carattere generale e speciale regolanti la relativa attività sanitaria.



L'A.O. San Gerardo si impegna a comunicare all'Ufficio Collegamento Radioprotezione dell'Ospedale Niguarda, preventivamente, l'eventuale esposizione dei consulenti e la relativa classificazione a radiazioni ionizzanti, al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 17.3.1995, n. 230, così come modificato dal D.Lgs. 26.05.2000, n. 241.

L'A.O. San Gerardo inoltre, provvederà:

- ad assicurare il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2, lettera a) e b) del DLgs. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a fornire ai lavoratori "consulenti" i mezzi di protezione individuale e di sorveglianza dosimetrica adeguati al tipo di prestazione;
- a rendere edotti i lavoratori "consulenti" sui rischi specifici dell'attività svolta in regime di convenzione. La partecipazione a tale programma di formazione dovrà essere documentata al suddetto Ufficio Collegamento Radioprotezione dell'Ospedale Niguarda;
- a comunicare con periodicità almeno trimestrale le valutazioni della dose individuale assorbita in seguito all'attività svolta.

L'A.O. San Gerardo assicura che la sorveglianza sanitaria e la competenza igienico organizzativa vengono svolte dalla Dirigenza Sanitaria della stessa.

Art. 5 - Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'A.O. Niguarda e dell'A.O. San Gerardo.

L'A.O. San Gerardo trasmetterà mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni rese dall'A.O. Niguarda, la **rendicontazione** delle attività all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.C. Gestione Operativa Processi e Marketing.

Tale rendicontazione (**allegato 2**) dovrà riportare tra l'altro le seguenti informazioni:

- Data esecuzione prestazione
- Orario di esecuzione
- Prestazione eseguita
- Importo prestazione
- Nominativo del professionista che ha effettuato la prestazione

Il **pagamento** delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui, per l'effettuazione dell'attività in argomento, si rendesse necessario, previa autorizzazione della Direzione Sanitaria, l'uso di strumentazione o di presidi medico-chirurgici in dotazione all'Ospedale Niguarda, si procederà alla separata fatturazione del relativo costo di utilizzo.



Art. 6 – Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

Il presente accordo ha la seguente **durata**: dal 01.01.2014 al 31.12.2014.

La convenzione potrà essere **rinnovata** per iscritto, mediante formale richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante, da inviare al numero di fax 02.6444-2800 o all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.C. Gestione Operativa Processi e Marketing, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data l'A.O. Niguarda potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere **disdetta** in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 30 giorni, fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

L'A.O. Niguarda si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 5.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla **revisione** delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art. 7 - Assicurazione

L'A.O. Niguarda, in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa.

Si dà atto che l'A.O. San Gerardo ha in corso polizza RCT per rischi diversi, a garanzia, oltre che dei propri dipendenti, anche dell'attività svolta da consulenti e collaboratori esterni, presso le strutture aziendali.

Art. 8 - Privacy

Ai fini della presente convenzione, l'Azienda Ospedaliera accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è Titolare l'A.O. San Gerardo, e di cui gli Incaricati dell'Azienda Ospedaliera vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. L'Azienda Ospedaliera vincola il personale, di cui si avvale per la convenzione, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal decreto legislativo n.196/2003, codice sulla privacy.

L'A.O. San Gerardo e l'Azienda Ospedaliera si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.



Art. 9 - Codice etico

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto:

- ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.

Art. 11 - Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sarà quello di Milano.

A.O. San Gerardo
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini

A. O. Ospedale Niguarda Ca' Granda
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Marco Trivelli

Data : _____

Data: _____

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.